

Circolare n°: 19/2019

Oggetto: *Nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo: limiti ampliati*

Sommario: Con la conversione del Decreto "Sblocca cantieri" sono state modificate le soglie per la nomina dell'organo di controllo recentemente previste dal Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali.

Contenuto: _____

La modifica interviene sulle soglie previste per la nomina dell'organo di controllo, sulla base dei nuovi parametri:

- totale attivo da 2 milioni a 4 milioni di euro;
- totale ricavi da 2 milioni a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media: da 10 a 20 unità.

Nella presente circolare evidenziamo nel dettaglio le modifiche introdotte, nonché gli effetti per le società che hanno già nominato il nuovo organo di controllo in conseguenza dell'applicazione dei limiti modificati dal Codice delle Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.

Indice: _____

- P.1 _____ DISCIPLINA ANTE MODIFICA
- P.2 _____ DISCIPLINA POST "SBLOCCA CANTIERI"
- P.3 _____ DECORRENZA ED EFFETTI

DISCIPLINA ANTE MODIFICA: _____

Il nuovo Codice delle Crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017, aveva modificato radicalmente la **disciplina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.** ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando notevolmente la platea delle società obbligate alla nomina e determinando situazioni difficilmente sostenibili per molte imprese.

In particolare la riforma ha (aveva) introdotto nuovi limiti all'art. 2477, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) “per due” esercizi consecutivi ha superato “uno” dei seguenti limiti ovvero totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità (tale obbligo di nomina cessa se, **per “tre” esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati).

Inoltre accanto alle nuove soglie la riforma delle crisi d'impresa aveva modificato i requisiti temporali (in termini di esercizi sociali), e il numero dei parametri da superare:

- il numero dei parametri da superare per due esercizi consecutivi perché si manifesti l'obbligo di nomina: **dal superamento di due parametri si passa ad uno solo (anche diversificato)**;
- il numero degli esercizi (in cui non sia superato alcuno dei predetti limiti) per la cessazione dell'obbligo di nomina: **da due esercizi consecutivi si passa a tre esercizi consecutivi**.

DISCIPLINA POST SBLOCCA CANTIERI:

In sede di conversione del decreto “Sblocca cantieri” è stata nuovamente modificata la formulazione dell'art. 2477 c.c..

Pertanto alla luce delle nuove modifiche la nomina dell'organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria quando la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) “per due” esercizi consecutivi ha superato “uno” dei seguenti limiti ovvero totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a **4** milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a **4** milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a **20** unità (tale obbligo di nomina cessa se, **per “tre” esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati).

Il decreto ha altresì confermato le restanti previsioni contenute nell'art. 2477:

- al comma 5, in materia di mancata nomina dell'organo di controllo, con conseguente intervento del Tribunale, e di controllo giudiziario sulla gestione;
- al comma 3, in base alle quali la nomina dell'organo di controllo/revisore cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Come evidenziato, non sono stati modificati i requisiti temporali e pertanto l'organo di controllo/revisore va nominato in caso di superamento per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei predetti limiti.

DECORRENZA ED EFFETTI:

Con riferimento alla decorrenza dei nuovi limiti si evidenzia che il Codice delle Crisi d'Impresa e dell'insolvenza ha previsto che le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019, al superamento dei limiti (€ 2.000.000 di attivo/ricavi, 10 dipendenti) *"devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto... entro nove mesi dalla predetta data"*.

L'adeguamento risulta(va) necessario nell'ipotesi in cui lo statuto non preveda alcuna disposizione in termini di organo di controllo ovvero nei casi in cui la nomina sia subordinata al superamento dei limiti dell'art. 2435-bis c.c.

Pertanto in tale quadro è plausibile che alcune srl abbiano già provveduto a nominare l'organo di controllo e/o il revisore sulla base di parametri non più attuali.

Per tali soggetti si pone la questione di come correggere (qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o convenienza) tale disallineamento, non noto fino alla data del 18.06 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca cantieri), per effetto della sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina.

A tal riguardo va precisato che:

- in base all'art. 4, comma 1, lett. I), DM 28.12.2012, contenente il regolamento relativo ai casi/modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisore legale, costituisce giusta causa di revoca *"la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge"*;



- con una norma di natura interpretativa al DL n. 91/2014 il Legislatore ha previsto che *"... la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca"*.

Inoltre in presenza del **revisore legale**, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto 28.12.2012, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto allo stesso la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

Diversamente in presenza di Collegio sindacale/sindaco unico, in caso di revoca per giusta causa, come stabilito dall'art. 2400, comma 2, C.c., la deliberazione deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In relazione alla **necessaria o meno** approvazione del Tribunale si evidenziano due posizioni discordanti: la prima, più flessibile, prevede la revoca per giusta causa dell'organo di controllo da assumere con delibera motivata dei soci, la seconda (parere del MISE), più restrittiva, prevede la necessità dell'approvazione del Tribunale per l'accertamento giusta causa.

Restiamo a disposizione per informazioni e assistenza

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan